



The Global Language of Business

# Programma di conformità antitrust

*Milano, 30 aprile 2020*



*"PER GS1 ITALY IL RISPETTO DELLA NORMATIVA ANTITRUST È ESSENZIALE PER ASSICURARE A TUTTE LE IMPRESE UN AMBIENTE DI LAVORO PRODUTTIVO DI RISULTATI E DI GARANZIA DEGLI INTERESSI INDIVIDUALI E DELLA COLLETTIVITÀ"*

Alessandro d'Este – Presidente GS1 Italy

"A WELL-MANAGED ASSOCIATION CREATES A CULTURE OF STAFF PROFESSIONALISM DESIGNED TO SERVICE THE INDUSTRY REPRESENTED WITHIN THE FRAMEWORK OF THE LAWS AFFECTING THE ASSOCIATION. WELL MANAGED AND WELL COUNSELLED ASSOCIATIONS HAVE A CULTURE OF ANTITRUST COMPLIANCE. SUCH ASSOCIATIONS HAVE LITTLE TROUBLE DEALING WITH ANTITRUST INVESTIGATIONS"<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> American Bar Association, Antitrust and Trade Associations.

## Introduzione

GS1 Italy ("GS1") reputa che un mercato realmente concorrenziale costituisca un valore per le imprese associate, i loro clienti e, da ultimo ma non certo per importanza, i consumatori finali. Per questo, nell'ormai lontana primavera del 2011, GS1 decise d'implementare al suo interno un programma di conformità col diritto antitrust che è stato sin qui seguito da ben cinque audit a intervalli ravvicinati e regolari (2011, 2013, 2015, 2018, 2020) e da seminari di formazione/aggiornamento su base annuale per i suoi dipendenti e i suoi associati. Ciò dimostra l'importanza straordinaria che GS1 ha riconosciuto alla necessità di sviluppare una cultura di compliance antitrust tra i suoi dipendenti e le imprese coinvolte nelle attività associative.

Il rigoroso rispetto delle norme antitrust permea tutta l'attività di standardizzazione di GS1, così come ogni altra attività svolta per promuovere il miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia delle imprese produttrici e di quelle distributrici di beni di consumo, nei loro reciproci rapporti e nelle loro relazioni con gli altri partner nelle filiere di riferimento, ciò anche al fine di soddisfare al meglio le attese del consumatore. Lo stesso vale per tutti i servizi resi da GS1 direttamente o indirettamente attraverso la controllata GS1 Italy Servizi S.r.l. ai suoi associati leader nell'Industria dei beni di largo consumo e nella distribuzione degli stessi al pubblico.

## Le associazioni di imprese nel diritto antitrust

Tra i rischi d'impresa, quello antitrust assume sempre più rilevanza nell'odierna gestione non solamente di un'azienda ma anche di un'associazione di imprese. Peraltro, nel diritto antitrust, il tentativo integra già l'illecito, e il mero tentativo non gode di alcun trattamento sanzionatorio privilegiato.

Le associazioni sono state spesso intese dalle Autorità antitrust come facilitatrici dell'illecito (circa 1/3 dei cartelli sanzionati coinvolgono l'associazione), talvolta per avere semplicemente prestato mera assistenza logistica (sale, segretariato, supporto informatico) alle imprese tra loro cartellizzate. In altri casi, è stato rimproverato loro l'attività di raccolta, gestione e scambio di dati sensibili. Da qui discende l'esigenza di massima vigilanza per prevenire non solo gli illeciti ma anche comportamenti che potrebbero essere fraintesi. Per questo motivo, un legale esterno partecipa agli incontri degli organi direttivi di GS1, inclusi gli eventi *outdoor* più importanti, verificando altresì la correttezza dei progetti realizzati in ambito associativo o da GS1 commissionati a consulenti terzi.

Nondimeno, la sana collaborazione tra imprese, soprattutto quando non direttamente concorrenti sebbene appartenenti alla medesima filiera come accade per GS1 (Industria di beni di largo consumo e loro Distribuzione), porta a innegabili vantaggi e significative razionalizzazioni dei processi, altrimenti irrealizzabili, che sono benefici per tutti, inclusi i consumatori finali. Questi risultati non sarebbero raggiungibili se le imprese non comunicassero mai tra di loro, non avessero un luogo deputato e istituzionale per farlo con la necessaria serenità. Da qui l'utilità dell'associazione che può aiutare le imprese a disciplinare le loro discussioni, i loro contatti, nel rispetto del diritto antitrust.

Rischio antitrust e *Compliance* antitrust sono due concetti tra loro strettamente collegati: la corretta individuazione del primo permette di meglio definire la seconda, alla luce degli specifici bisogni di ogni singola azienda/associazione e del mercato (concentrato oppure atomizzato) nel quale essa opera. Il Programma di *compliance* è stato calibrato avendo a mente questo presupposto fondamentale.

Un Programma credibile ed effettivo non potrà prescindere dalla definizione di misure disciplinari severe nei confronti di chi lo viola, necessarie per diffondere una cultura d'impresa che faccia della tolleranza zero nei confronti delle violazioni antitrust una priorità. Per ciò, tutti i dipendenti/associati operanti nelle aree di rischio dell'Associazione sono i destinatari del Programma. Essi devono conformarsi e sono tenuti a partecipare a tutte le iniziative formative previste dall'Associazione.

Nella negativa, sanzioni saranno previste per i dipendenti, dal richiamo (informale o scritto formale), a una multa, ma anche sanzioni più gravi incidenti sulla carriera del responsabile dell'infrazione, come la sospensione, la mancata promozione fino al licenziamento per giusta causa e l'azione legale per risarcimento. Delle misure saranno, altresì, prese contro gli associati recalcitranti a conformarsi alle deliberate linee guida operative.

## Finalità del Programma di conformità di GS1.

Da quanto precede nasce l'esigenza per GS1 di continuare nel rigoroso rispetto e aggiornamento del suo Programma di *compliance antitrust* la cui finalità consiste nell'inquadrare meglio e disciplinare ancor più rigidamente di quanto già è stato fatto (i) il ruolo dell'Associazione, (ii) i contatti tra gli associati, così come (iii) la natura dell'eventuale scambio di informazioni sensibili tra imprese in ambito associativo e tra queste e l'Associazione. Il Programma è da intendersi come uno strumento indispensabile per:

- Familiarizzare tutti i dipendenti e soci di GS1, nonché i dirigenti e dipendenti apicali dell'aziende associate con i principi base del diritto antitrust;
- Accrescere la consapevolezza di quanto sia importante e utile per tutti i dipendenti e i dirigenti agire in conformità con la normativa antitrust;
- Rendere omogenee le attività di gestione del rischio antitrust in Associazione, con la nomina di un ACO nella persona di un dirigente apicale che ha ricevuto una formazione specifica;
- Rendere obbligatoria l'osservanza del manuale operativo, sotto pena di pesanti sanzioni disciplinari per gli inadempienti, giacché essi mettono a repentaglio l'immagine e le risorse finanziarie di GS1 e delle aziende sue associate.

Costituisce responsabilità individuale di ciascuno in Associazione agire secondo tali principi, non mettendo mai in atto comportamenti che possono avere come oggetto o effetto quello di restringere illecitamente la concorrenza sul mercato tra le imprese associate.

## Lo scambio di informazioni sensibili tra imprese associate.

GS1 è ben consapevole che, per un'impresa che vuole essere competitiva, disporre di informazioni strategiche sul mercato costituisce un elemento imprescindibile al suo successo. In linea di massima un genuino scambio *one to one* tra un'impresa produttrice/fornitrice e un'impresa distributrice con un obbligo di riservatezza (quest'ultima sempre necessaria per evitare l'illecito nella forma del c.d. *hub and spoke*) non costituisce una violazione del diritto della concorrenza.

Peraltro, anche lo scambio lecito di informazioni tra concorrenti, certo molto più delicato, ha spesso un valore competitivo particolare in quanto consente alle imprese di posizionarsi meglio sul mercato: ciò vale per scambi informativi utili a definire soglie di *benchmarking* che permettono normalmente alle imprese meno efficienti di migliorare le loro *performance*.

Lo scambio di informazioni tra concorrenti non è, pertanto e sistematicamente, sfavorevole alla concorrenza. Tuttavia, situazioni di scambio, condivisione, divulgazione o discussione di informazioni tra concorrenti possono, in determinate circostanze, essere in conflitto con il diritto della concorrenza. Fuorché alcuni casi eclatanti, non esiste alcun quadro giuridico esaustivo che possa consentire all'associazione/impresa di stabilire con esattezza se un determinato scambio, divulgazione o discussione di informazioni/dati costituiscano un illecito. Infatti, la compatibilità di un determinato scambio di informazioni con il diritto antitrust non può essere stabilita in astratto ma va valutata prendendo in considerazione tutti gli aspetti rilevanti del caso specifico.

Ciò posto, GS1 intraprenderà ogni ragionevole sforzo atto a mitigare il rischio di scambi di informazioni anche solo potenzialmente anticoncorrenziali. I principi guida generali per gli scambi, le divulgazioni o le discussioni di informazioni in GS1 tengono conto di quanto segue:

- L'ammissibilità di uno scambio di informazioni dipende da tre aspetti fondamentali: (i) il tema, (ii) la tempestività delle informazioni, (iii) il loro livello di aggregazione;
- Sono vietati lo scambio, la divulgazione o la discussione dei prezzi di vendita di sell-in, delle condizioni di pagamento, dei margini, o della quantità prodotta (compresa capacità produttiva, percentuali di utilizzo e scorte di magazzino) a meno che le informazioni siano di natura storica o ad elevato grado di aggregazione. Quindi:
  - Sono consentiti lo scambio, la divulgazione o la discussione di **informazioni e dati disaggregati** solamente se storiche, ossia per dati aziendali individuali **anteriores a 6 mesi**;
  - Sono consentiti lo scambio, la divulgazione o la discussione di **informazioni e dati aggregati** recenti **su mercati in cui operano almeno 5 imprese**;
- Sono sempre consentiti lo scambio, la divulgazione o la discussione di informazioni relative ad aspetti normativi o ad altri aspetti non commerciali;

Dipendenti e associati sono caldamente esortati a contattare l'Antitrust Compliance Officer (ACO) in caso di perplessità.

GS1 non raccoglie dati sensibili per le sue attività associative; tuttavia, dovesse ciò accadere eccezionalmente, questi saranno conservati in un *data base* e protetti da una *password* conosciuta solamente dall'ACO e dalla persona che raccoglie i dati in GS1. Il modello "GS1 per la valutazione della condivisione di informazioni ai sensi del diritto antitrust" verrà sempre usato per la valutazione dello scambio di informazioni orali e scritte nell'ambito generale delle riunioni GS1. Il modello proposto tenta di conciliare l'esigenza di conformità evitando l'eccessiva e onerosa *over-compliance*. Il grafico del modello - in allegato alle Linee Guida di Conformità, già affisse in ogni sala riunioni dell'associazione - sarà pure distribuito agli associati e alle singole imprese partecipanti ai lavori. GS1 si è anche dotata di una lista di 10 *best practices* che hanno natura vincolante e che sono state portate a conoscenza di dipendenti e associati.

## Strumenti e iniziative reputate necessarie per implementare il Programma di conformità.

Come già per il passato, il Programma si basa sui seguenti elementi:

a) **Impegno visibile della Presidenza e della Direzione a implementare in Associazione il Programma.**

Come per il passato, esse forniranno sempre un sostegno chiaro, costante e proattivo alla promozione del Programma ed alla sua effettiva attuazione in Associazione;

b) **Manuale, Vademecum e Procedure antitrust.**

GS1 ha predisposto un Manuale antitrust e un Vademecum operativo per i suoi dipendenti e per i rappresentanti degli associati quando operanti in Associazione, inteso come un compendio che raccoglie i principi del diritto antitrust e le linee guida operative, il cui rispetto è obbligatorio. Nessuna deroga sarà permessa. Entrambi descrivono in modo chiaro e conciso i principi del diritto antitrust, descrivendo i comportamenti leciti e quelli illeciti, con esempi concreti, fornendo consigli e indicazioni su come affrontare situazioni potenzialmente a rischio.

c) **L'Antitrust Compliance Officer (ACO).**

L'ACO sarà incaricato di (i) di assicurare la corretta implementazione del Programma, (ii) di monitorare d'ufficio il rispetto dei principi antitrust, (iii) d'interloquire con tutti coloro che, nello svolgimento della loro attività in Associazione, abbiano dubbi e perplessità di natura antitrust sul loro operato o su quello di terzi. Questo ruolo di monitoraggio costante è essenziale per assicurare l'efficacia e la tenuta dell'intero programma di prevenzione del rischio antitrust.

Infine, GS1 si avvale di un legale esterno specializzato nella materia e legato all'associazione da un contratto di consulenza annuale; quest'ultimo resta in *stand by* per assistere immediatamente l'ACO nei suoi compiti. In questo modo, l'Associazione eliminerà in radice il rischio antitrust per sé e per i suoi associati.

**Per GS1 Italy**

**Alessandro d'Este  
IL PRESIDENTE**